



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 22 ottobre 2015

NUMERO AFFARE 01370/2015

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell' art. 64 comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. 0003050 del 7 agosto 2015 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione n. 1370/2015, emesso nell'Adunanza del 10 settembre 2015;

Vista la documentazione trasmessa con nota n. 0004272 in data 8 ottobre 2015 con la quale il medesimo Ministero ha provveduto agli adempimenti richiesti col suddetto parere interlocutorio;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Anna Leoni;

Premesso:

Con nota del 7 agosto 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto al Consiglio di Stato il parere di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sullo schema di regolamento recante “ Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Le suddette classi sono attualmente definite dal D.M. 30 gennaio 1989, n. 39.

L'art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica), comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, provveda, con regolamento di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche mediante la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.

Con lo schema di regolamento in esame sono state introdotte disposizioni finalizzate all'obiettivo suddetto, in sostituzione di quelle attualmente definite dal D.M. 30 gennaio 1998, n. 39.

L'adozione del regolamento si è resa necessaria anche in relazione alla prossima indizione di un nuovo concorso per docenti, previsto dall'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), che, secondo l'Amministrazione, non potrebbe essere bandito in base alle attuali classi di concorso, in quanto le stesse:

- non sono adeguate agli ordinamenti della cd. riforma Gelmini e non contemplano alcuni insegnamenti istituiti con il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 (licei musicali e coreutici);
- si riferiscono agli ordinamenti universitari in essere negli anni '90 e considerano, quali requisiti di accesso ai corrispondenti percorsi abilitanti, titoli del vecchio ordinamento, superati dagli attuali ordinamenti universitari;

- consentono una scarsa fungibilità dei docenti in ragione del numero elevato delle stesse classi, con conseguente incremento ed aggravio delle procedure concorsuali, maggiore difficoltà nell'assorbimento del precariato, oltre ad un notevole incremento dei costi.

Il regolamento sulle classi di concorso, realizzando una maggiore razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali si pone, ad avviso dell'Amministrazione proponente, in collegamento funzionale all'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla cit. legge n. 107 del 2015.

Con il termine "classi di concorso" si intende la specificazione dei requisiti accademici utili per poter accedere all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, sia di primo sia di secondo grado, attraverso un percorso abilitante successivo al conseguimento della laurea (viceversa, nella scuola dell'infanzia e primaria il percorso accademico è già di per sé abilitante).

Rispetto alle classi di concorso previste dalla legislazione vigente, lo schema di regolamento prevede il loro aggiornamento, al fine di tener conto delle modifiche ordinamentali medio tempore intervenute, il loro accorpamento per una maggiore fungibilità dei docenti, l'aggiunta di undici nuove classi di concorso, conseguenti alla recente introduzione dei licei musicali e coreutici nonché degli indirizzi di Calzature e moda e Grafica e comunicazione, nonché, nel caso della classe A-23 "Lingua italiana per discenti di lingua straniera", in conseguenza della presenza sempre più rilevante di alunni alloglotti.

In complesso le classi di concorso previste ammontano ad 81 e sono contenute nell'allegato A allo schema di regolamento.

Per ciascuna di esse vengono indicati:

- il codice identificativo della nuova classe di concorso, seguito dall'elenco di quelle previste a legislazione vigente che vi confluiscono;
- la denominazione della nuova classe di concorso, seguita dalla denominazione della precedente in essa confluita;
- i titoli di accesso all'abilitazione nella specifica classe di concorso, suddivisi fra vecchio ordinamento, lauree specialistiche e nuove lauree magistrali;
- le note, ove sono specificati, per ciascun titolo di accesso, i crediti formativi universitari che occorre eventualmente possedere in aggiunta al titolo;

- gli indirizzi di studio e le relative materie.

Lo schema è composto da un preambolo e da sei articoli.

Il preambolo riporta i riferimenti normativi entro i quali si sviluppa la disposizione regolamentare.

L'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento, rappresentato da un serie di disposizioni di revisione del vigente ordinamento delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, con indicazione della fonte normativa primaria di attribuzione del potere regolamentare (art. 64, comma 4, lett.a), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).

L'articolo 2, concernente le classi di concorso, al primo comma rimanda alla Tabella A, allegata al regolamento e facente parte integrante di esso, nella quale sono individuate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, gli insegnamenti che si ricollegano ad esse, i titoli necessari per accedere ai percorsi di abilitazione e le corrispondenze rispetto alle vigenti Tabelle A e D di cui al D.M. n. 39 del 1998.

Il secondo comma rimanda alla Tabella B, anch'essa allegata al regolamento e parte integrante dello stesso, nella quale sono individuate le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, gli insegnamenti che si ricollegano ad esse, i titoli necessari per accedere ai percorsi di abilitazione e le corrispondenze rispetto alla vigente Tabella C, di cui al D.M. n. 39 del 1998.

Il terzo comma rimanda alla Tabella A/1, anch'essa allegata al regolamento e parte integrante dello stesso, nella quale sono individuate le omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli del vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso, limitatamente ai titoli previsti dalla Tabella A.

L'articolo 3 definisce, per ciascuna classe di concorso, i titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Al secondo comma si precisa che il possesso dell'abilitazione e della idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso attualmente vigenti (indicate nelle Tabelle A e D allegate al D.M. n. 39 del 1998) costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami che verranno banditi sulla base delle classi di concorso, come riviste dalla Tabella A allegata al regolamento. Si stabilisce, altresì, che il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso indicate nella vigente Tabella C allegata al

D.M. n. 39 cit. costituisce titolo valido per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami che verranno banditi sulla base delle classi di concorso, come riviste dalla Tabella B allegata al regolamento.

Al terzo comma si prevede che vengano confermate le disposizioni in materia di personale docente a tempo indeterminato in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, di cui all'articolo 14, commi 17 e seguenti, del decreto legge n. 95 del 2012, onde garantire le economie recate dalle richiamate disposizioni.

L'articolo 4 dispone che sia per le procedure di concorso per titoli ed esami sia nelle prove di accesso ai percorsi formativi, possano essere previste, nell'ambito della disciplina di tali selezioni, prove comuni fra diverse classi di concorso.

L'articolo 5 prevede norme transitorie e finali riguardanti la salvaguardia di coloro che, all'entrata in vigore del regolamento, risultino iscritti ad uno dei percorsi aventi valore di titolo di accesso alle classi di concorso attualmente vigenti, l'abrogazione del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento e la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6, in deroga ai principi generali, dispone che l'entrata in vigore del regolamento avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

All'Adunanza del 10 settembre 2015 la Sezione, dopo aver premesso alcune considerazioni di ordine generale, cui si rimanda, sulla natura del provvedimento nonché su taluni profili di legalità posti dallo schema di regolamento, ha ritenuto di dover formulare le seguenti osservazioni e riserve, anzitutto sul piano della legalità sostanziale del provvedimento.

Premesso che:

l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 fissa, per la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto interessa il regolamento in esame, la “razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti”;

il regolamento costituisce attuazione di un piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; si realizza, così, una sequenza di fonti (legge-atto politico di indirizzo- regolamento) in cui il potere regolamentare risulta conformato non solo dalle disposizioni di legge, ma anche da un atto intermedio, che vale a fissare le linee guida su cui l'esecutivo deve esprimersi, così riducendone la discrezionalità politica e valorizzandone il ruolo tecnico (cfr. parere Sezione consultiva per gli atti normativi n. 32/2009); la stessa predisposizione dello schema di regolamento da parte del Ministero dell'istruzione avviene con l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata, in simmetria con quanto previsto per l'adozione del piano programmatico;

la Sezione ha osservato che lo schema di regolamento in esame, adottato ai sensi del comma 4, lett.a) della norma citata (razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità dell'impiego dei docenti), è stato proposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ma senza che sullo stesso sia stato acquisito il formale concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, che, con nota in data 21 luglio 2015 a firma del Capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo si è limitato a comunicare il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Il concerto è espressamente previsto dalla norma citata e, in quanto attestazione di codecisione politica dell'intervento, idoneo ad esprimere un punto di vista unitario sullo stesso, costituisce adempimento non fungibile. Si è, pertanto, rimesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'acquisizione e la successiva trasmissione al Consiglio di Stato, ai fini dell'espressione del parere, del formale concerto del Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in esame.

La Sezione ha, altresì, preso atto che sullo stesso è stato acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 agosto 2015, con talune brevi raccomandazioni.

Si è, altresì, convenuto sulla legittimità dell'opzione, risultante espressamente dalle premesse del provvedimento, di poter procedere alla emanazione del decreto anche in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola, ai sensi dell'art. 23 quinquies del decreto-legge n. 90 del 2014, come successivamente modificata, per quanto qui interessa, dall'articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto

legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha previsto che nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola siano fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e che, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla ricostituzione di detti organi, comunque non oltre il 31 dicembre 2015, non siano dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

Circa il merito del provvedimento, la Sezione, rilevato che la verifica demandata al Consiglio di Stato attiene anzitutto all'effettivo perseguimento degli obiettivi fissati dalle fonti sovraordinate e segnatamente dalla norma di delega e dal piano programmatico di cui il regolamento costituisce attuazione e che la coerenza con il piano programmatico appare uno snodo preliminare, atteso che la delega fissa solo le norme generali regolatrici della materia, mentre è il piano programmatico ad indirizzare le scelte dell'esecutivo, ha ritenuto che, per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni del piano programmatico, lo schema di regolamento presentasse profili di criticità, così sintetizzabili:

- l'accorpamento delle classi di concorso è vincolato dalla norma primaria (art. 64 decreto legge n.112 del 2008) e dal piano programmatico di interventi da essa previsto, che, ai fini della razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti, ha indicato come criterio cardine l'accorpamento secondo una comune matrice culturale e professionale;
- dal regolamento non si evincono, relativamente ad ogni classe di concorso, quali criteri siano stati tenuti in considerazione ai fini della identificazione di tale comune matrice, a garanzia del corretto uso del potere discrezionale dell'Amministrazione nell'adozione delle proprie determinazioni, ma si rinvia alle tabelle allegate che si limitano ad elencare, per ogni nuova classe di concorso e di abilitazione, i titoli di accesso secondo il vecchio ordinamento, secondo il D.M. n. 22 del 2005 (lauree specialistiche) e il D.M. n. 270 del 2004 (lauree magistrali);
- gli accorpamenti effettuati destano, in taluni casi, perplessità in ordine alla loro effettiva corrispondenza all'unico indirizzo indicato dal piano programmatico, quello dell' accorpamento delle classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, ai fini di una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.

Inoltre, il regolamento, nel prevedere nelle tabelle allegate che talune lauree costituiscano titolo purchè accompagnate da crediti conseguiti riportati in specifici settori scientifico-disciplinari, non indica quali siano stati i criteri alla base di tale scelta, né consente l'immediato riconoscimento di tali settori, identificati prevalentemente con acronimi.

La Sezione ha, quindi, ritenuto la necessità che l'Amministrazione chiarisse l'iter logico seguito nella elaborazione delle proprie scelte ai fini della definizione delle tabelle allegate al provvedimento in esame. Infine, considerato che il regolamento, di cui è prevista la immediata applicabilità ai nuovi concorsi, potrebbe, attraverso il previsto accorpamento delle classi avere impatto su posizioni di soggetti inseriti in precedenti graduatorie e già aventi titolo alla partecipazione, la Sezione ha richiesto alle Amministrazioni proponenti di voler fornire assicurazioni in merito.

Ha, quindi, sospeso l'espressione del parere e ordinato l'esecuzione dei disposti adempimenti.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha adempiuto ai richiesti incombeni con nota n. 0004272 dell'8 ottobre 2015.

Considerato:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ottemperato ai richiesti adempimenti trasmettendo una relazione integrativa redatta dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ed il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento al testo già restituito "bollinato", a firma del Capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo (al riguardo si rimette all'Amministrazione l'onere di acquisizione del formale concerto, a firma o d'ordine del Ministro dell'economia e delle finanze, prima dell'avvio alla definitiva approvazione del Consiglio dei Ministri).

Relativamente al merito del provvedimento, la Sezione prende atto che l'Amministrazione, in coerenza con le richieste formulate nel parere interlocutorio, ha illustrato con ampiezza la filosofia del provvedimento stesso, ancorandone le finalità alle mutate esigenze della società, del mondo del lavoro e del mondo della scuola e alla necessità di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del nostro sistema scolastico.

Sono state, anzitutto, indicate le logiche seguite nell'accorpamento delle classi di concorso secondo una comune matrice culturale e professionale, premettendone la definizione, intesa nel duplice significato di

caratterizzazione dei percorsi formativi seguiti dai futuri docenti nell'arco della loro carriera universitaria, nonché nel senso della caratterizzazione scientifica delle discipline afferenti alla classe di concorso nella quale sono state accorpate.

E' stato verificato, da un lato, che i percorsi di laurea ritenuti idonei, con l'aggiunta o meno di crediti formativi, fossero tutti caratterizzati dalla medesima matrice culturale, cioè dalla preponderanza nei suddetti percorsi dei cardini disciplinari propri; dall'altro si è tenuto conto della matrice culturale e professionale delle discipline impartite, valorizzando l'elemento comune di discipline che, se pur diverse, si riferiscono agli stessi principi generali e che presentano delle caratteristiche professionalizzanti molto simili e, soprattutto, fungibili o intercambiabili nel moderno sistema di formazione superiore o nel mondo del lavoro.

Alla base di ciò due percorsi essenziali di verifica, il primo relativo alla coincidenza che tutti i titoli di accesso alle classi di concorso previsti dalle disposizioni normative citate nelle colonne degli Allegati A e B possano garantire le conoscenze di una comune matrice culturale e scientifico-professionale per poter accedere alla nuova classe di concorso, risultato di accorpamento, il secondo relativo alla corrispondenza di detta matrice culturale e professionale agli obiettivi formativi degli indirizzi di studio e relativi insegnamenti rivisitati secondo le indicazioni del Piano programmatico.

Relativamente alla individuazione dei titoli di accesso alle varie classi di concorso l'Amministrazione ha indicato i criteri e l'iter logico seguiti, così descritti:

- anzitutto i titoli di accesso previsti dal D.M. n. 39/98, sono stati tutti riportati nella terza colonna della Tabella A (Titoli di accesso D.M. n. 39/1998-Vecchio ordinamento) per evitare situazioni di mancato rispetto di diritti consolidati; per le classi di concorso accorpate, si è proceduto ad un esame comparato dei vari titoli, allorché gli stessi prevedessero precisazioni e/o limitazioni;
- per ciascun titolo elencato nella terza colonna è stata verificata, nel rispetto del D.I. 9/7/2009 (Equiparazione lauree Vecchio ordinamento, Lauree specialistiche e Lauree magistrali) la reale equiparazione della laurea del vecchio ordinamento con la laurea specialistica e, quindi, con la laurea magistrale;

- ciascuna laurea del vecchio ordinamento ha trovato corrispondenza con la laurea specialistica e quest'ultima con la laurea magistrale (ove vi fosse equiparazione con due o più lauree specialistiche, sono state tutte riportate nella Tabella A e, conseguentemente, le corrispondenti lauree magistrali);
- ove necessario a garantire che alcuni titoli di accesso corrispondessero, oltre alla matrice professionale, a quella professionale, è stata prevista l'acquisizione di ulteriori crediti indicati nella colonna "note";
- l'individuazione dei crediti formativi e la loro ponderosità è stata tratta direttamente dal DM n. 22 del 2005 (Classi di lauree specialistiche valide per l'accesso all'insegnamento secondario);
- nella colonna "note" è stata indicata, per le lauree del vecchio ordinamento, la necessità della presenza, laddove già previsto, di particolari esami annuali o semestrali necessari per l'accesso.

Tutto ciò, secondo quanto riferito dall'Amministrazione, ha comportato necessariamente un aumento delle lauree specialistiche e magistrali rispetto al numero dei titoli accademici del vecchio ordinamento e la comparsa di altre lauree (specialistiche o magistrali) in conseguenza delle equiparazioni.

Per le cd. nuove lauree, nel caso in cui non fossero perfettamente allineabili con quelle del vecchio ordinamento, sono state previste limitazioni, richiedendo specifici crediti formativi in misura tale da renderle idonee allo scopo.

E' stato allegato alla relazione integrativa, per comodità di lettura, l'elenco dei crediti tratto dal DM 4/10/2000, All.A) con la relativa dizione in chiaro, corrispondente ai precedenti acronimi, di non agevole lettura.

Rileva la Sezione che per quanto attiene alle scelte di politica scolastica effettuate dell'Amministrazione nell'ambito della sua discrezionalità, ancorata ai parametri legislativi vigenti e alle mutate esigenze del mondo del lavoro e della scuola, non vi è spazio per interventi che non rientrino nello specifico ambito di competenza affidatole dall'ordinamento.

Tuttavia, non può non segnalarsi che le modifiche introdotte al sistema scolastico, attraverso il processo di progressiva assimilazione dei curricula dei docenti, lasciano intravedere, in una visione prospettica, il pericolo di una dequotazione della qualità del nostro sistema di formazione superiore, non più ancorata a uniformi percorsi di apprendimento, finalizzati a garantire la competenza dei docenti nella materia

oggetto di insegnamento, destinata a ripercuotersi in senso negativo sulla complessiva offerta formativa del nostro sistema, la cui strutturazione e disciplina rientrano nella responsabilità politica del Governo.

Circa, poi, l'impatto del provvedimento sulle diverse posizioni di soggetti inseriti in precedenti graduatorie, l'Amministrazione ritiene che la preoccupazione palesata dalla Sezione trovi assicurazione nelle stesse premesse dello schema di regolamento, in quanto si evidenzia che le posizioni di coloro che, ad oggi, sono ancora inseriti in precedenti graduatorie relative a specifiche classi di concorso divenute nello schema de quo oggetto di raggruppamenti saranno garantite attraverso la salvaguardia dei diritti acquisiti a legislazione vigente.

Secondo l'Amministrazione lo schema di regolamento, prevedendo la formazione di raggruppamenti degli insegnamenti in classi di concorso secondo il criterio della "similarità" e garantendo esplicitamente la reciproca sostituibilità tra i docenti appartenenti ad una singola classe di concorso confluita nel più ampio raggruppamento, tutela le posizioni di quei soggetti che sono inseriti ad oggi in graduatorie per l'insegnamento di classi di concorso ora "raggruppate" attraverso l'inequivocabile previsione della possibilità di poter insegnare nella nuova classe di concorso e, di conseguenza, di poter partecipare alle prossime procedure concorsuali.

Conclude l'Amministrazione evidenziando come non saranno lesi i diritti di alcun docente ad oggi inserito in graduatorie per l'insegnamento di classi di concorso oggetto di raggruppamento garantendo a tutti sia la possibilità dell'insegnamento sia la possibilità di avere titolo utile per la partecipazione ai futuri concorsi a cattedra.

Rileva la Sezione come la attuale formulazione dello schema di regolamento, al di là delle argomentazioni contenute nella relazione integrativa trasmessa dall'Amministrazione, non sembri adeguatamente garantire la salvaguardia delle posizioni e dei titoli acquisiti per effetto dei percorsi normativi sino ad ora in vigore, né di conseguenza le posizioni degli insegnanti attualmente inseriti nelle graduatorie.

Non sembra, invero, sufficiente ad assicurare tale salvaguardia la previsione, indicata dall'Amministrazione, della possibilità da parte dei docenti accorpatisi di poter insegnare nella nuova classe di concorso e, di conseguenza, di poter partecipare alle prossime procedure concorsuali, non facendosi

cenno nel provvedimento di quale sorte subiranno le posizioni dei docenti già inseriti in valide graduatorie al momento della entrata in vigore del regolamento.

Appare, quindi, necessario che, sotto tale profilo, l'Amministrazione integri il provvedimento nei termini più appropriati al raggiungimento dell'obiettivo indicato.

Può, quindi, esprimersi parere favorevole all'ulteriore corso dello schema di regolamento in esame, con le osservazioni formulate in relazione ai profili sopra evidenziati e con onere, da parte dell'Amministrazione, di integrazione del provvedimento nei sensi sopra indicati.

P.Q.M.

Con le osservazioni e alle condizioni di cui in motivazione, la Sezione esprime parere favorevole all'ulteriore corso dello schema di regolamento in oggetto.

L'ESTENSORE
Anna Leoni

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini